

LA STORIA DEL “SOVVENIRE” LETTA IN PARALLELO CON LA STORIA DELLA CHIESA NEL FONDAMENTO DELLA PAROLA DI DIO

1. LE INDICAZIONI NEOTESTAMENTARIE

- Marco 6, 7-13:

- Atti 4, 32-35:

«La moltitudine di coloro che eran venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune. ³³ Con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano di grande stima. ³⁴ Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto ³⁵ e lo deponevano ai piedi degli apostoli; e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno».

⇒ Atti 1, 14; 2, 42-48; 4, 32-35; 5, 12-16 ⇒ è un'icona *paradigmatica*.

⇒ “Controprova”: la vicenda di Barnaba, Anania e Saffira (At 4, 36 – 5, 11)

c) Le indicazioni delle Lettere

- 1 Tessalonicesi 2, 9:

- Filippesi 4, 10-18:

- 1Corinti 9, 1-18:

d) Le indicazioni della Lettera agli Ebrei: Ebrei 13, 5-16:

«Perseverate nell'amore fraterno. [...] ⁵ La vostra condotta sia senza avarizia; accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: Non ti lascerò e non ti abbandonerò. ⁶ Così possiamo dire con fiducia: *Il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che mi potrà fare l'uomo?* ⁷ Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio; considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitatene la fede.[...] ¹⁶ Non scordatevi della beneficenza e di far parte dei vostri beni agli altri, perché di tali sacrifici il Signore si compiace. ¹⁷ Obbedite ai vostri capi e state loro sottomessi, perché essi vegliano su di voi, come chi ha da renderne conto; obbedite, perché facciano questo con gioia e non gemendo: ciò non sarebbe vantaggioso per voi».

I PRIMI SECOLI

- “domus Ecclesiae” (es. S. Clemente) e ...

- ... “collegia funeraria” e “collegia tenuiorum”

- San Lorenzo - la carità della Chiesa romana – il Collegio dei Diaconi

- Il diritto romano riconosceva ai sacerdoti (pagani) il diritto di vivere dei doni fatti alle divinità, mai però di darsene proprietari (*Gaius II*, 4).

LA “SVOLTA” DI COSTANTINO

a) Costantino equipara la religione cristiana a quella romana:

- esenzione dall'obbligo delle prestazioni municipali

- esenzione dalle tasse straordinarie
- le chiese possono ricevere l'affrancamento degli schiavi (= garantisce i loro diritti) (321 e 323)
- le chiese possono ricevere legati testamentari (321)
- il clero celibe è esonerato dalle tasse di Augusto contro i celibi
- elargizioni dell'imperatore: «Prelevando una determinata quota dai proventi delle tasse fondiari di ciascuna città, la distribui al clero e alle chiese del luogo e stabili per legge che tale donativo restasse anche per l'avvenire» (da Sozomene).

b) il rischio dell'indegnità dei ministri

- ⇒ Canone 17 del Concilio di Nicea
«Poiché molti chierici, trascinati da avarizia e da volgare desiderio di guadagno e dimenticata la divina Scrittura che dice: “Presta il denaro senza fare usura”, prestano con interesse [...] sarà radiato e cancellato dal clero».
- ⇒ Questo canone ritorna nel canone 3 del concilio di Calcedonia (451)

c) L'insegnamento dei Padri

- Ambrogio di Milano, Agostino, Giovanni Crisostomo
- complessità della struttura ecclesiale:
 - presbiteri con vita autonoma e presbiteri con vita comune
 - centralità del vescovo per la vita della Comunità su tutti i fronti:
 - il vescovo è l'unico *titolare* di ciò che “appartiene” alla chiesa: provvede al mantenimento del clero, alla carità, agli edifici di culto, ai consacrati (meglio: alle consacrate)
- questa *proprietà* è una *proprietà collettiva* (= ecclesiale), tradizionalmente divisa in tre (o quattro) parti o *destinazioni*: per il vescovo, per il clero, per i poveri, per gli edifici di culto o annessi.

IL PRIMO MEDIOEVO (sino al XII secolo)

1. La struttura del latifondo antico.
2. La “forma” delle “chiese private” e dei presbiteri da *servi* a *liberi* per l'ordinazione
3. Lo strutturarsi delle “Pievi”
4. L'importanza e il senso delle *decime*.
5. l'importanza crescente dei “monasteri”: si strutturano come la comunità ecclesiale.
6. La novità della fondazione dell'abbazia di Cluny (11 settembre 909)
7. Inevitabile serie di problemi, che potremmo individuare nei
 - a) rapporti tra pieve e signore locale;
 - b) rapporto del presbitero rurale con il signore;
 - c) presenza dei monasteri e rapporti con le altre realtà ecclesiali (pieve, diocesi cittadina)
8. Il frutto di queste sovrapposizioni di competenze sarà il *beneficio*.
9. Lo strutturarsi della “decima locale” indipendentemente da quella del vescovo, determinò una serie successiva di “precisazioni” o “determinazioni” o “riserve”:
 - a) la “parte” riservata al vescovo rispetto al suo clero cattedrale;

- b) la parte riservata al “pievano” rispetto ai preti collaboranti con lui;
 - c) la parte da distribuirsi/usarsi per i monaci rispetto a quella riservata all’abate (equiparato ormai ad un vescovo nel suo monastero con annesso patrimonio territoriale, ... e umano).
 - d) una determinazione delle “parti” riservate ad ognuno dei presbiteri, monaci, ecc....
 - e) la “riserva” ad ognuno di poter usare (arrogare a sé) la parte che gli spettava: è la *prebenda* (= ciò che è doveroso fornire: diritto di ricevere i frutti della dote annessa all’ufficio di cui si è titolari).
10. L’affermarsi dei “vescovi-conti”: l’involuzione triste di un principio positivo.
 11. La lotta per le investiture ... o per la *libertas Ecclesiae* ... o per l’*oboedientia Evangelio* [Gregorio VII (1073-1085): *libertas Ecclesiae* (30 volte) od *oboedientia Christi* (300 volte)].
 12. Il senso (e il fallimento) della proposta di Pasquale II: il concordato (o compromesso) di Worms (23 settembre 1122).

IL SECONDO MEDIOEVO (sino alla fine del periodo avignonese e correlati)

1. Il senso della reazione degli Ordini mendicanti ... e non solo
 - a) Concilio Lateranense III (1179) canone 12:
«I chierici, dal suddiaconato in su, e anche quelli che sono negli ordini minori, se vivono delle rendite ecclesiastiche, non devono esercitare l’avvocatura nelle cause dei tribunali civili [...] Nessun chierico, inoltre, sia autorizzato ad assumere funzioni amministrative o giudiziarie al servizio dei principi o signori secolari» (vedi anche cann. 13.14.15).
 - b) Pietro Valdo e la sua aspirazione
 - c) Francesco d’Assisi e il suo ideale di Chiesa
 - d) Domenico di Guzman e il suo impegno

⇒ interventi “statali” per impedire l’accumulo di beni ecclesiastici: es. la Repubblica di Venezia (già nel Medioevo) impone agli enti ecclesiastici di vendere gli immobili ricevuti in eredità e di destinare il ricavato secondo la volontà per cui il testatore aveva lasciato in eredità l’immobile (= occorre limitare l’accumulo di proprietà).
2. Come leggere il sistema fiscale avignonese:
 - a. la “tassazione” per gli atti pastorali (annate, ecc.)
 - b. le *prebende* per il clero
 - c. l’imitazione del clero *maggiore* da parte del clero *minore*
 - d. la “giustificazione” offerta dalla vita religiosa e ... dal ritardo dell’ordinazione

LA RIFORMA ... CATTOLICA ... A TRENTO

1. L’aspirazione alla Riforma: il concilio Laterano V
2. Il richiamo della Riforma luterana e calvinista
3. Il recupero dell’ideale “parrocchiale”
4. La “permanenza” del controllo governativo
5. Il “privilegio” della formazione affidato al clero: San Vincenzo de’ Paul

LA "CRISI" DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE

1. La *Costituzione civile del Clero*: tentativo di omologazione allo Stato
2. La *secolarizzazione* dei Governi ottocenteschi in Italia:
 - 1851: abolizione delle decime al clero nel Regno di Sardegna
 - 1855: confisca dei beni e *crisi Calabiana*
 - ⇒ Nascita della *Cassa ecclesiastica* statale:
 - 1862: La *Cassa ecclesiastica* è assorbita nel demanio dello Stato
 - 1866: incameramento dei beni: 1322 conventi soppressi
 - ⇒ La *Cassa ecclesiastica* è soppressa e sostituita dal *Fondo per il culto*
 - 1867: (Legge n. 3848, 15 agosto):
 - tolto il riconoscimento statale ai benefici ecclesiastici a tutti i *benefici* dei Capitoli (collegiali e cattedrali), dei benefici *non curati*,
 - rimangono riconosciuti i benefici dei vescovati, delle abbazie, delle parrocchie (e dei coadiutori), ecc.
 - ⇒ Sopravvivono solo i *benefici* legati alla vita pastorale/parrocchiale.
 - ⇒ Nasce l'*assegno di supplemento di congrua*;
 - ⇒ Per riceverla il richiedente deve sottoporre l'amministrazione parrocchiale alla *revisione* delle autorità statali ...
 - ⇒ È finalizzata ad una *perequazione economica del clero*, date le forti discrepanze di beneficio tra le parrocchie ...
3. La ripresa del contributo dei laici: l'importanza delle Fabbricerie

VERSO UN NUOVO MONDO

1. Il tentativo di controllo degli Stati totalitari: 1922: estensione della "congrua" alle altre figure ecclesiali (vicari, cappellani, vescovi);
2. Il regime dei concordati
3. Il concilio Vaticano II e *Presbyterorum Ordinis* 17 e 20:

17. I sacerdoti infatti, dato che il Signore è la loro «parte ed eredità» (Num 18,20), debbono usare dei beni temporali solo per quei fini ai quali essi possono essere destinati d'accordo con la dottrina di Cristo Signore e gli ordinamenti della Chiesa. Quanto ai beni ecclesiastici propriamente detti, i sacerdoti devono amministrarli come esige la natura stessa di tali cose, a norma delle leggi ecclesiastiche, e possibilmente con l'aiuto di competenti laici; devono sempre impiegarli per quegli scopi che giustificano l'esistenza di beni temporali della Chiesa, vale a dire: l'organizzazione del culto divino, il dignitoso mantenimento del clero, il sostenimento delle opere di apostolato e di carità, specialmente in favore dei poveri. Quanto poi ai beni che si procurano in occasione dell'esercizio di qualche ufficio ecclesiastico, i presbiteri, come pure i vescovi, salvi restando eventuali diritti particolari devono impiegarli anzitutto per il proprio onesto mantenimento e per l'assolvimento dei doveri del proprio stato; il rimanente potrà essere destinato per il bene della Chiesa e per le opere di carità. Non trattino dunque l'ufficio ecclesiastico come occasione di guadagno, né impieghino il reddito che ne deriva per aumentare il proprio patrimonio personale. I sacerdoti, quindi, senza affezionarsi in modo alcuno alle

ricchezze debbono evitare ogni bramosia ed astenersi da qualsiasi tipo di commercio.

20. I presbiteri si dedicano pienamente al servizio di Dio nello svolgimento delle funzioni che sono state loro assegnate; è logico pertanto che siano equamente retribuiti, dato che « l'operaio ha diritto alla sua paga » (Lc 10,7), e « il Signore ha disposto che coloro ai quali annunciano il Vangelo vivano del Vangelo» (1 Cor 9,14). In base a ciò, se non si provvede in un altro modo a retribuire equamente i presbiteri, sono i fedeli stessi che vi devono pensare, dato che è per il loro bene che essi lavorano; i fedeli, cioè, sono tenuti da vero obbligo a procurare che non manchino ai presbiteri i mezzi per condurre una vita onesta e dignitosa. Spetta ai vescovi ricordare ai fedeli questo loro grave obbligo, e provvedere - ognuno per la propria diocesi, o meglio ancora riunendosi in gruppi interessati a uno stesso territorio - all'istituzione di norme che garantiscano un mantenimento dignitoso per quanti svolgono o hanno svolto una funzione al servizio del popolo di Dio. Quanto poi al tipo di retribuzione che deve essere assegnata a ciascuno, bisogna considerare sia la natura stessa della funzione sia le diverse circostanze di luogo e di tempo. Comunque è bene che tale retribuzione sia fundamentalmente la stessa per tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni, e che soddisfi veramente i loro bisogni ed esigenze: il che significa che deve anche consentire ai presbiteri di retribuire il personale che presta servizio presso di loro e di soccorrere personalmente in qualche modo i bisognosi, dato che questo ministero a favore dei poveri è stato tenuto in grande considerazione da parte della Chiesa fin dalle origini.

Nello stabilire la quantità della retribuzione per i presbiteri, occorre pensare che essa deve consentire anche un tempo sufficiente di ferie ogni anno; e i vescovi hanno il dovere di controllare se i presbiteri dispongono di questo necessario riposo.

Comunque, il rilievo maggiore va dato all'ufficio che svolgono i sacri ministri. Per questo, il sistema noto sotto il nome di sistema beneficiale deve essere abbandonato, o almeno riformato a fondo, in modo che la parte beneficiale - ossia il diritto al reddito di cui è dotato l'ufficio ecclesiastico - sia trattata come cosa secondaria, e venga messo in primo piano, invece, l'ufficio stesso. D'ora in avanti, inoltre, per ufficio ecclesiastico si deve intendere qualsiasi incarico conferito in modo stabile per un fine spirituale.